

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Discesa Fosso n.47

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: info@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 08 Novembre 2016

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Avv. Guido Del Re

Dott. Francesco Casarola

DECISIONI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

CFA CU 32 DEL 1.09.2016

Oggetto: Revocazione – Prova televisiva

Norme di riferimento: art. 39 e 35 CGS

La Corte Federale d'Appello ha avuto modo di chiarire l'utilizzo della prova televisiva all'interno di un giudizio di revocazione. La stessa Corte non si è discostata dalla giurisprudenza costante, dichiarando l'inammissibilità come mezzo di prova delle immagini televisivi o altri filmati. Infatti la ratio della norma di cui all'art. 35 CGS è quello di utilizzare delle prove che abbiano una garanzia tecnica e documentale. A tal proposito l'organo della FIGC si è espresso in questo modo: *“Tuttavia, anche volendo prescindere dalla dubitata tempestività del reclamo, lo stesso non merita alcun accoglimento e va dichiarata inammissibile per violazione della tassativa disposizione di cui all'art. 35, comma 1, sub 2) C.G.S., laddove attribuisce agli organi di giustizia la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova...anche riprese televisive ed altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale. In palese violazione della riprodotta normativa, il filmato di cui intenderebbe avvalersi la società non propone alcuna delle richieste garanzie, conducendo inesorabilmente alla reiezione del ricorso per inammissibilità.”*

CFA CU 43 del 10.10.2016

Oggetto: applicabilità dell'art. 1 bis c. 4 CGS – un solo caso – mancanza dell'abitudine

Norma di riferimento: art. 1 bis c. 4 CGS

La Corte Federale d'Appello ha precisato il concetto di “abituale” in riferimento al dovere dei tesserati di non intrattenere “rapporti abituali con gli arbitri”, di cui all'art. 1bis c. 4 CGS. La questione verteva su una telefonata fatta da un dirigente di una società sportiva nei confronti di un direttore di gara. Per il Collegio a SS.UU. il concetto di abituale non deve essere applicato in maniera letterale, stante la gravità dell'azione del tesserato e quindi questo può essere sanzionato anche se ha intrattenuto rapporti solo in un'occasione. In particolare la Corte di Giustizia Federale ha affermato: *“Alla luce di quanto precede, l'episodio resta censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 1bis, commi 1 e 4, in quanto, pur non essendo effettivamente riscontrabile nell'unica*

telefonata intercorsa tra il Baratta ed il Di Paolo alcun rapporto di abitudine, non di meno appare oggettivamente sotteso alla telefonata in questione l'intento del Baratta di acquisire comunque con essa un vantaggio nei confronti del Di Paolo e tanto basta, ai sensi del chiaro disposto del comma 4 della norma invocata, per ravvisare la violazione da parte del Baratta del divieto posto dalla citata disposizione, come la decisione impugnata ha correttamente fatto, accogliendo il deferimento della Procura Federale."

CFA CU 45 del 10.10.2016

Oggetto: Responsabilità del legale rappresentante della società – delega settore giovanile

La Corte Federale d'Appello, in merito ad una questione riguardante la divisione dei ruoli tra prima squadre e settore giovanile, ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale che *"..attribuisce validità ed efficacia esimente da responsabilità al Presidente di società sportiva che, all'inizio della stagione agonistica, conferisca ad un tesserato della società stessa delega operativa in particolari attività o settori non è confacente al caso di specie."* (CGF CU 56 11.11.2013).

Ha inoltre affermato che la divisione in due parti della società (prima squadra e settore giovanile) deve essere reale e non meramente formale. Bisogna, quindi, analizzare la vicenda e trovare riscontro dell'effettiva divisione nelle prove raccolte all'interno di un procedimento. Nel caso in cui un Presidente di un sodalizio sportivo dapprima conferisca una delega ad un soggetto terzo alla società e successivamente lo svuoti del potere derivante attraverso una serie di conferimenti di incarico, allora si riassume la diretta responsabilità giuridica e morale delle violazioni commesse.

-APPROFONDIMENTI

dell'Avv. Guido Del Re e del dott. Francesco Casarola

IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA ED UN TERREMOTO: RIFLESSIONI

Le parole calcio, terremoto e giustizia sono parole che possono sembrare, se messe insieme, poco collegabili. Invece l'art. 17 c. 4 CGS dispone in materia di eventi eccezionali all'interno della gara riferendosi indirettamente all'evento terremoto.

In particolare nel CGS si afferma il principio di ripetizione della gara laddove si verifichi un evento non valutabile da parte dei giocatori in campo e che per la sua natura

potrebbe condizionare il regolare svolgimento della gara.

Vero è che le Corti di Giustizia Sportiva hanno dichiarato eccezionale una voragine in campo ma non un fulmine caduto sul terreno. Quindi vi è difficoltà nello scindere cosa possa influenzare una gara o meno. Inoltre, sul termine eccezionale, ha avuto modo di esprimersi la Corte di Giustizia Federale affermando: *"Eccezionale è, infatti, ogni accadimento che travalica per le sue peculiarità di imprevedibilità e anomalia il perimetro dell'usuale fuoriuscendo dal circuito concettuale della normalità"*.

Nello specifico l'art. 17 c. 4 CGS dispone *"Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione"*.

Quindi si potrebbe sostenere che il terremoto e la stessa sospensione della gara sono momenti eccezionali.

COME IMPUGNARE LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Dopo aver analizzato le modalità per adire il Giudice Sportivo, ora passiamo a definire i confini entro i quali si muove l'organo, volgarmente detto, di secondo grado. Più precisamente parliamo del ricorso dinnanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale. L'organo in questione ha di fatto sostituito la vecchia, per così dire, Commissione Disciplinare Territoriale.

Una prima e radicale diversità tra il giudizio emanato dal Giudice Sportivo e quello della Corte Sportiva D'appello riguarda il numero dei giudici: nel primo caso ci troviamo di fronte ad un unico soggetto monocratico che svolge un'attività su materiale documentale senza che possano essere udite le parti.

Nel secondo caso siamo di fronte ad un organo Collegiale composto da 3 membri. Come

abbiamo visto il Giudice Sportivo analizzare il gravame attraverso i documenti provenienti dagli uffici del Comitato Regionale o dal direttore di gara e dai suoi collaboratori o dagli atti della Procura Territoriale, oltre alle eventuali memorie predisposte dalle parti del giudizio.

A disciplinare il procedimento dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello territoriale è l'art. 36 CGS. Per quanto concerne il nostro spazio occorre ricordare che la controparte ha diritto di proporre memorie entro i tre giorni successivi all'invio del reclamo. Occorrerà pagare una tassa reclamo al Comitato Regionale di appartenenza, questo importo potrà essere anche addebitato presso il proprio conto FIGC e le parti potranno essere udite previa espressa richiesta e prendere visione di tutti i documenti utilizzati per il giudizio di primo grado. Occorre ricordare che ai fini di un corretto invio del reclamo e del giusto contraddittorio tra le parti bisognerà inviare il reclamo prima alla controparte (laddove fosse presente), successivamente l'attestazione dell'invio ed il reclamo dovranno essere inviate alla Corte Sportiva d'Appello territorialmente competente.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

FIFA – L'IFAB lancia i suoi nuovi canali di comunicazione

L'organo principale in materia di regole nel calcio ha lanciato i suoi nuovi canali: facebook (<https://www.facebook.com/theifab>), twitter (@ifab) per essere più vicini agli sportivi ed in particolare agli appassionati di calcio.

FIFA - Circular no. 1562 Sospensione della Federazione del Guatemala

La FIFA ha sospeso, in data 28.10.2016, la Federazione del Guatemala per gravi violazioni riguardanti lo Statuto FIFA.

FIGC -CU 76/A Decisione in merito alle ammonizioni riguardanti la Coppa Italia

Lega Pro

Le ammonizioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva a calciatori in relazione a gare della Coppa Italia Lega Pro 2016/2017, che residuino al termine della fase eliminatoria si estingueranno perdendo efficacia per le fasi successive della competizione medesima. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima

riunione utile.